

Oggetto: **DETERMINA DI AFFIDAMENTO** diretto e designazione della figura di Data Protection Officer (D.P.O.), altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale stimato pari a € 3.300, oltre IVA- CIG. BD660D3864**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
VISTA	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
VISTO	il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTA	la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
VISTO	il vigente codice dei contratti ai sensi del quale «[…] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto*

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTA il Regolamento che disciplina l'attività negoziale, ai sensi dell'art.45 del Decreto n. 129/2018, dell'IC CIANCIOTTA MODUGNO di Bitetto (BA) approvato con delibera n. 139 del consiglio di Istituto del 16/10/2023;

TENUTO CONTO che, essendo affidamenti di importo pari o inferiore a 5.000,00, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle LINEE GUIDA ANAC n. 4:

- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
 - prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTE le LINEE GUIDA ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»*, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che il *DS* dell'Istituzione Scolastica, prof. ANNA MARIA TAFURI, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di

	interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto acquisirà al momento della stipula il Codice identificativo della gara (CIG);
VISTO	il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l'Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli innovazioni che dovevano già essere completamente operative entro il 25 Maggio 2018 e che detto Regolamento UE 679/2016 prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati;
RITENUTO	che è necessario provvedere all'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento con la designazione del D.P.O., chiamato a redigere, in collaborazione con il Dirigente Scolastico (Titolare del Trattamento) alcuni documenti obbligatori;
VISTO	che il contratto con il DPO sottoscritto in precedenza è in scadenza e che pertanto vi è estrema urgenza di individuare la figura di DPO di cui al momento questo istituto è sprovvista;
CONSIDERATO	che tale figura deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO	che tale figura, visto le peculiarità e caratteristiche specifiche delle istituzioni scolastiche deve possedere una conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico;
CONSIDERATO	che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica, nonché un elevato grado di autonomia rispetto all'istituzione scolastica e che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
CONSIDERATO	che per la natura dell'incarico avente anche funzioni di controllo e per l'elevata professionalità richiesta appare necessario affidare lo stesso ad un soggetto esterno specializzato nel settore che possa fornire tutte le garanzie anche in termini di copertura assicurativa in merito alle responsabilità connesse all'attività di DPO;
VISTA	la proposta inviata a questo istituto, **dal DOTT. PARISI NICOLA**, esperto del settore come da curriculum allegato, a condizioni economicamente vantaggiose, di € 1.100 oltre IVA per un anno ed € 3.300 oltre IVA su base triennale, includendo tale costo anche l'attività di formazione obbligatoria per ogni singola scuola;
ESPERITA	un'*informale* indagine di mercato;
VISTA	la natura fiduciaria dell'incarico;

RITENUTO di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l'acquisto di beni e servizi in economia e rientra nell'ambito dell'affidamento diretto come previsto dall'art.50, comma 1 del d.lgs.36/2023 e successivo codice correttivo;

IN OTTEMPERANZA **al DELIBERA ANAC n.421 del 13/05/2020 che ha chiarito la natura di 'prestazione di servizi' del DPO;**

VISTO l'art.45, comma 1, lett.d) del Decreto 129/2018 per il quale il consiglio d'istituto delibera in ordine ai contratti pluriennali;

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.105 dell'8/10/2026 relativa al suddetto contratto;

VISTA la determina di avvio trattativa sul portale acquisti in rete, PROT. N.7873 del 9/10/2026.

VISTA la trattativa n. 6606502, e la relativa offerta.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante […]»;

TENUTO CONTO inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023«*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:* […]*c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti*»;

nell'osservanza delle disposizioni di cui Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

determina

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio avente ad oggetto l'incarico di **DPO al dott** l'Avv. Nicola Parisi con studio in Noicàttaro alla Via Carducci n. 46 Data Protection Officer (D.P.O.), P.Iva: 05364200724, **per una durata triennale** al costo complessivo di € 3.300 oltre IVA, da fatturarsi alla fine di ogni anno scolastico;
2) di autorizzare la spesa di € 3.300 da imputare all'aggregato A01 "Funzionamento generale e

decoro della scuola" della gestione in conto competenza del Programma Annuale E.F.2026;

3) di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
4) di individuare, così come previsto dall'art.15 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, quale **RUP** il Dirigente scolastico, avendo il medesimo inquadramento giuridico e competenze professionali in linea con il suddetto incarico, e stante l'assenza di conflitto d'interessi o cause ostative alla sua individuazione. Il suddetto RUP è anche **RdP** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, nonché degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs n.36/2023.
5) di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Il Dirigente Scolastico
ANNA MARIA TAFURI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993